



CONFINDUSTRIA ENERGIA

STATUTO

Giugno 2018

Sommario

TITOLO I - PROFILO	2
ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE	2
ART. 2 - SCOPI	2
ART.3 – ORGANI DI CONFINDUSTRIA ENERGIA	3
ART. 4 – ADESIONE A CONFINDUSTRIA.....	3
ART. 5 – ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI	3
TITOLO II - SOCI	4
ART. 6 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA	4
ART. 7 – DIRITTI.....	5
ART. 8 – OBBLIGHI.....	5
ART. 9 – SANZIONI.....	6
ART. 10 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO	7
ART. 11 – QUOTE ASSOCIATIVE.....	7
TITOLO III – GOVERNANCE	9
ART. 12 – CONSIGLIO GENERALE.....	9
ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE	10
ART. 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE	11
ART. 15 - COMITATO DI PRESIDENZA	12
ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA	14
ART. 17 – PRESIDENTE	14
ART. 18 - VICE PRESIDENTI	16
ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	16
ART. 20 – PROBIVIRI.....	17
ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE.....	20
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA FEDERAZIONE	22
ART. 22 – COMITATO DEI DIRETTORI E DIRETTORE	22
ART. 23 - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO	23
ART. 24 – VERBALI	24
ART. 25 – ESERCIZIO SOCIALE	24
TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE	25
ART. 26 - MODIFICAZIONI STATUTARIE	25
ART. 27 – SCIoglimento	25
ART. 28 – NORME DI CHIUSURA.....	26

TITOLO I - PROFILO

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, la Federazione tra le Associazioni confederate del comparto energia, in forma abbreviata **Confindustria Energia**, con sede legale in Roma.

ART. 2 - SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli organizzativi e delle prestazioni fra le componenti del sistema, la Federazione ha per scopo di:

- a) favorire e promuovere la rappresentatività e la tutela dell'industria energetica nel suo complesso e sviluppare le tematiche ad essa unanimemente delegate dalle Associazioni aderenti;
- b) promuovere iniziative e coordinare azioni su materie o tematiche che costituiscano esigenze comuni delle Associazioni aderenti;
- c) svolgere, direttamente o indirettamente, ricerche e studi e altre iniziative su temi di interesse comune;
- d) promuovere una politica di relazioni industriali partecipativa, intrattenendo rapporti costruttivi con le rappresentanze imprenditoriali e sindacali, e, su delega delle Associazioni aderenti alla Federazione, di stipulare direttamente o assistere le Associazioni nella stipula dei CCNL, nonché di fornire servizi e assistenza alle Aziende.

Con delibera del Consiglio Generale, assunta all'unanimità dei votanti, la Federazione può estendere i propri scopi anche ad altre materie.

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

La Federazione adotta il Codice etico e la Carta dei valori di Confindustria ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.

ART.3 – ORGANI DI CONFINDUSTRIA ENERGIA

Sono organi direttivi della Federazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori contabili;
- f) i Probiviri.

ART. 4 – ADESIONE A CONFINDUSTRIA

Confindustria Energia assume lo status organizzativo di Federazione nazionale di secondo grado e, come tale, è componente del sistema della rappresentanza confederale, come definito dallo statuto di Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi e acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

ART. 5 – ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

La Federazione, con delibera del Consiglio Generale, potrà aderire a organizzazioni, associazioni, federazioni nazionali, sovranazionali o internazionali, senza fini di lucro, aventi finalità analoghe o comprensive delle proprie, nel rispetto della sua piena autonomia e rappresentanza.

TITOLO II - SOCI

ART. 6 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Possono aderire a **Confindustria Energia**, in qualità di soci effettivi, le Associazioni confederate di categoria rappresentative di interessi rientranti nell'area merceologica di riferimento della Federazione.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, Associazioni di categoria, aderenti o non a Confindustria, e altre organizzazioni ed enti senza scopo di lucro, con i seguenti requisiti:

- ambito di rappresentanza con elementi di complementarità, di strumentalità e/o di collegamento economico con l'area merceologica di riferimento della Federazione;
- attività di rappresentanza e di servizio non concorrenziali nello stesso settore, con quelle degli stessi soci effettivi;
- adozione di regole statutarie e principi organizzativi non confliggenti con quelli di riferimento generale del sistema confederale.

Le Associazioni che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

L'ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione richiedente, e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto e dal Codice etico di Confindustria.

I rappresentanti dei soci della Federazione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico di Confindustria.

Le domande di adesione vengono approvate dal Consiglio Generale all'unanimità dei votanti. Contro la deliberazione negativa del Consiglio, i richiedenti possono ricorrere ai Proviviri, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto, i quali si esprimeranno in modo definitivo.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione.

ART. 7 – DIRITTI

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Gli stessi soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi della Federazione.

Per i soci aggregati restano, invece, escluse, le prestazioni di rappresentanza e il diritto di elettorato passivo, fatta eccezione per la designazione congiunta di un rappresentante nel Consiglio Generale della Federazione.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Non possono partecipare ai lavori degli organi della Federazione, neppure mediante delega, i rappresentanti del socio che non sia in regola col pagamento dei contributi Associativi.

ART. 8 – OBBLIGHI

Ciascun socio è tenuto a rispettare le norme del presente Statuto, il Codice etico e i valori associativi di Confindustria, le deliberazioni associative, i contratti collettivi nazionali di lavoro e le relative convenzioni stipulate su mandato degli stessi soci di [Confindustria Energia](#).

Ciascun socio è tenuto a sottoporre eventuali controversie inerenti alla vita associativa al giudizio dei Probiviri della Federazione, adeguandosi alle loro decisioni.

Ciascun socio è inoltre tenuto a versare le quote associative annue secondo le modalità e i termini fissati dai competenti Organi della Federazione, nonché a fornire tutte le notizie, i dati e le informazioni necessarie al perseguimento degli scopi associativi, provvedendo con tempestività al loro aggiornamento e alla relativa comunicazione, quando ne ricorrano i presupposti e ogni qual volta gli uffici della Federazione ne facciano richiesta, con particolare riferimento alle variazioni del perimetro associativo. Tali notizie, dati e informazioni, saranno

tenute riservate e ne sarà data eventuale diffusione solo ai fini del perseguimento degli scopi associativi in forma sintetica e, di norma, anonima. La diffusione di dati e informazioni, a disposizione della Federazione e relativi ai singoli soci, potrà avvenire solo dopo che sia stato acquisito il preventivo consenso scritto dei diretti interessati in base alle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto della normativa in materia di privacy vigente al momento.

Ciascun socio è tenuto a partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento alle riunioni degli Organi della Federazione di cui è chiamato a far parte ed è tenuto a non assumere iniziative di comunicazione che possano ledere l'immagine della Federazione, senza che ciò precluda la possibilità di rappresentare autonomamente i propri interessi.

Ciascun socio non può fare parte di organizzazioni concorrenti con Confindustria e [Confindustria Energia](#).

ART. 9 – SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
- b) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- d) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Generale e, in caso di urgenza, dal Comitato di Presidenza.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 10 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per formale disdetta da parte del socio comunicata con lettera raccomandata a.r. sei mesi prima della chiusura dell'anno solare per l'anno successivo; - il socio è tenuto al pagamento dei contributi associativi per tutto l'anno solare in cui è stata inviata la comunicazione del recesso;
- b) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui al presente Statuto, dalla data di ricevimento della comunicazione formale, inviata dalla Federazione o comunicata alla Federazione, dal socio, con obbligo di corresponsione del contributo fino al termine dello stesso mese di calendario;
- c) per scioglimento dell'Associazione aderente alla Federazione, dalla data della relativa delibera;
- d) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale, dal giorno successivo alla delibera, con l'obbligo di corresponsione della quota associativa fino al termine del mese successivo a quello nel quale è stata decisa l'esclusione.

La cessazione per qualsiasi motivo dalla condizione di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 11 – QUOTE ASSOCIATIVE

I criteri per la determinazione dei contributi associativi che i soci debbono corrispondere a [Confindustria Energia](#), sono stabiliti da apposita delibera contributiva approvata dal Consiglio Generale.

Gli oneri contributivi dei soci della Federazione sono determinati dal Consiglio Generale, nel quadro degli indirizzi organizzativi di riferimento generale, stabiliti in seno alla Federazione, per assicurare un'adeguata

sostenibilità economica all'attività ed il perseguimento degli scopi della Federazione stessa.

Il Consiglio Generale ha facoltà di determinare un contributo aggiuntivo qualora il gettito contributivo si mostri inadeguato per gli scopi che la Federazione intende perseguire.

TITOLO III – GOVERNANCE

ART. 12 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti di tutte le Associazioni aderenti alla Federazione che non ricoprano le cariche di cui alle precedenti lettere;
- d) dai rappresentanti aggiuntivi espressi dai soci effettivi fino a raggiungere, per ciascuna Associazione, un numero correlato al numero dei voti di cui la stessa dispone nell'anno di ricostituzione dell'organo nell'Assemblea di Confindustria;
- e) da un rappresentante espresso congiuntamente dai soci aggregati della Federazione;
- f) fino a 3 componenti nominati dal Presidente della Federazione tra persone che siano esponenti dei soci effettivi della Federazione e che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito del sistema di rappresentanza della Federazione.

Nell'esprimere i componenti di cui alla precedente lettera d) le Associazioni sono impegnate ad assicurare adeguata rappresentanza a tutte le componenti dimensionali e merceologiche interne.

Al termine delle procedure di costituzione del Consiglio Generale, il Presidente della Federazione verifica che ciascuna Associazione aderente non sia rappresentata in Consiglio Generale da un numero di componenti superiore ad 1/4 dei componenti complessivi.

In caso contrario, lo stesso Presidente solleciterà designazioni aggiuntive destinate a realizzare gli equilibri rappresentativi di cui al precedente comma.

I componenti del Consiglio Generale (lettere d, e, f), fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, durano in carica due anni e decadono in occasione degli anni pari e possono essere riconfermati allo stesso titolo per non più di 4 mandati consecutivi.

La sostituzione dei componenti il Consiglio generale che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato è deliberata dal Consiglio generale medesimo di norma nella prima riunione successiva alla cessazione. Il componente subentrato dura in carica sino alla scadenza ordinaria del Consiglio generale.

ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, con posta elettronica o altro mezzo equivalente spediti almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza può essere convocato con posta elettronica, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare, compresi quelli indicati dai componenti che hanno fatto richiesta di convocazione.

Integrazioni all'ordine del giorno di iniziativa del Presidente sono ammesse fino alle 24 (ventiquattro) ore precedenti la riunione o, in apertura dei lavori, qualora richiesto da almeno la metà dei suoi componenti, con esclusione, in ogni caso, delle materie inerenti agli adempimenti elettorali, alle modifiche statutarie e scioglimento della Federazione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando siano presenti i 2/3 dei componenti in carica. Le riunioni del Consiglio Generale potranno tenersi anche per teleconferenza o video conferenza a condizione che il Presidente sia presente nel luogo in cui è stata convocata la riunione e si accerti direttamente dell'identità degli intervenuti a distanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatti salvi i casi in cui il presente statuto richieda una diversa maggioranza.

Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti è richiesta la maggioranza di voti favorevoli calcolata sugli aventi diritto al voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene alle nomine e alle deliberazioni relative alle persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore della Federazione o, in sua assenza, da altra persona designata dal Consiglio Generale. Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati i Revisori contabili, i Probiviri ed i Direttori dei soci effettivi della Federazione.

Sono consentite deleghe solo ai componenti del Consiglio.

Il componente eletto che non dovesse risultare consecutivamente presente, direttamente o per delega, per tre volte alle riunioni o alla metà delle riunioni nell'anno solare, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito con le modalità indicate all'ultimo comma dell'art. 12. Lo stesso non può essere rieleggibile e/o rinominabile fino alla scadenza del mandato in corso.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale, secondo le modalità previste dai rispettivi articoli:

- a) eleggere il Presidente su proposta del Comitato di Presidenza;
- b) eleggere i Vice Presidenti su proposta del Presidente;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili incaricato anche della revisione legale dei conti ex D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;
- d) eleggere i Probiviri;
- e) determinare le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- f) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione;

- g) nominare la Società di Revisione esterna relativa alla volontaria certificazione di bilancio, sentito il parere espresso dall'organo di controllo di cui al punto c);
- h) approvare il bilancio consuntivo, con la relazione su quest'ultimo, redatto dal Comitato di Presidenza;
- i) approvare il bilancio preventivo della Federazione;
- j) approvare i contributi;
- k) verificare la coerenza degli statuti delle Associazioni con le finalità della Federazione;
- l) decidere l'ammissione di nuovi Associati alla Federazione;
- m) sentito il parere dei Probiviri, applicare le sanzioni previste all'art. 9 a carico degli Associati;
- n) nominare su proposta del Presidente, il Direttore tra i direttori delle Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi o individuato all'esterno, tenuto conto dell'economicità gestionale, del profilo professionale adeguato alle attività della Federazione per la realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo 2, delle posizioni di responsabilità di grado rilevante ricoperte;
- o) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- p) convocare eventuali Assise di tutte le imprese aderenti alle Associazioni;
- q) modificare il presente statuto;
- r) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori.

ART. 15 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti delle Associazioni aderenti alla Federazione, in qualità di soci effettivi, diverse da quelle che esprimono il Presidente e i Vice Presidenti; le predette Associazioni hanno la facoltà di confermare come

componente del comitato il proprio Presidente eventualmente scaduto nel corso del mandato del Comitato stesso.

È invitato a partecipare l'ultimo Past President.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, con posta elettronica o altro mezzo equivalente spediti almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con posta elettronica, fax, o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno i tre quarti dei componenti in carica.

Le riunioni del Comitato di Presidenza potranno tenersi anche per teleconferenza o video conferenza a condizione che Presidente sia presente nel luogo in cui è stata convocata la riunione e si accerti direttamente dell'identità degli intervenuti a distanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene alle deliberazioni concernenti le persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da Segretario il Direttore della Federazione o, in sua assenza, da altra persona designata dal Comitato.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) proporre il Presidente al Consiglio Generale;
- b) nominare la Commissione di designazione;
- c) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- d) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- e) nominare i rappresentanti aggiuntivi della Federazione nella Giunta confederale, assicurando l'adeguata rotazione dei rappresentanti stessi tra le Associazioni aderenti;
- f) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- g) esaminare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale;
- h) esaminare il bilancio preventivo della Federazione;
- i) proporre al Consiglio Generale la misura dei contributi;
- j) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria; per l'attuazione di tali delibere potrà nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
- k) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- l) nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
- m) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

ART. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato di Presidenza, anche al di fuori dei Presidenti dei soci effettivi della Federazione.

A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Comitato di Presidenza nomina una Commissione di designazione, composta di tre componenti.

I componenti della Commissione di designazione sono sorteggiati da un elenco definito dai Presidenti dei soci effettivi della Federazione chiamati ad indicare ciascuno un proprio nominativo.

Possono far parte della Commissione solamente i rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non possono far parte il Presidente in carica, i Presidenti dei soci effettivi e i Past President.

Tale Commissione sottopone al Comitato di Presidenza una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Comitato a scrutinio segreto, indicando il candidato da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto al voto e che rappresentino almeno 4 dei soci effettivi della Federazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto. Rappresenta la Federazione nella Giunta confederale.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza, al coordinamento dell'attività della Federazione, all'amministrazione ordinaria di questa e alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a componenti del Comitato di Presidenza e al Direttore, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue

attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Nel caso si renda necessario sostituire il Presidente nel corso del mandato, il Consiglio Generale, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni, procede con l'elezione del nuovo Presidente che porterà a termine il mandato del suo predecessore.

ART. 18 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti vengono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale in una riunione successiva a quella dell'elezione del Presidente, anche al di fuori dei Presidenti dei soci effettivi della Federazione. Il Consiglio Generale delibera con la stessa maggioranza prevista dal precedente articolo.

Il loro numero è variabile, fino ad un massimo di tre, in relazione alle deleghe che il Presidente della Federazione intende conferire per la realizzazione del suo programma di attività e per realizzare l'adeguata rappresentanza di tutti i soci effettivi della Federazione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione.

Il mandato dei Vice Presidenti scade insieme a quello del Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Consiglio Generale di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli

anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, in una lista di almeno sette candidati.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun componente del Consiglio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato quadriennale consecutivo.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Comitato di Presidenza e al Consiglio Generale con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze del Consiglio Generale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 20 – PROBIVIRI

Il Consiglio Generale di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato quadriennale consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare il Consiglio Generale chiamato all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano dirette responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente o di Proboviro in un'altra organizzazione di Confindustria. Tale carica non è compatibile con altre cariche interne a Confindustria Energia.

È compito dei Proboviri:

- a) risolvere, anche su istanza di una sola delle Parti, le controversie di qualsiasi natura, insorte tra Associati e tra Associati e **Confindustria Energia**, che non si siano potute dirimere bonariamente;
- b) esprimere un parere non vincolante sui candidati a cariche direttive o a incarichi di rappresentanza esterna. Tale parere è basato su profili specifici inerenti tra l'altro: al profilo di integrità personale e professionale, alla posizione di responsabilità aziendale o associativa di grado rilevante ricoperta, alla regolarità dell'inquadramento, alla partecipazione fattiva alla vita associativa del candidato, al rispetto degli obblighi statutari, alla non copertura di incarichi politici;
- c) esprimere un parere non vincolante, su richiesta della commissione di designazione, in merito alla sussistenza dei requisiti dei candidati alla Presidenza per l'accesso alla carica ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto;
- d) stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di incompatibilità per quanto riguarda l'appartenenza agli Organi associativi, anche disponendo la decadenza dalle cariche ove ricorrano motivi gravi, comunque tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse;
- e) assicurare, ove necessario, l'interpretazione delle norme statutarie e dei relativi regolamenti d'attuazione e garantire il corretto espletamento di tutte le procedure per l'elezione degli Organi associativi;
- f) esprimere un parere al Consiglio generale in merito alle sanzioni agli Associati, in particolare nel caso di loro espulsione, fatti salvi i casi di morosità;
- g) intervenire e pronunciarsi in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti d'attuazione.

Al fine di assolvere i compiti di cui ai precedenti punti da b) a g), all'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 2 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla corretta applicazione dello Statuto della Federazione.

Il Collegio speciale qualora lo ritenga opportuno può avvalersi del parere degli altri probiviri.

Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi; può inoltre agire d'ufficio in presenza di gravi motivi.

Le decisioni del Collegio speciale dei Probiviri vengono adottate di norma entro 60 gg e possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.

Con riferimento alle controversie di cui al punto a) viene attivato un Collegio Arbitrale con la presentazione di un ricorso entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dal Consiglio Generale non componenti il Collegio speciale.

L'attivazione del Collegio arbitrale richiede da parte del ricorrente il versamento di un deposito cauzionale mediante bonifico bancario sul conto corrente della Federazione. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo Associativo minimo. La copia del bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i Probiviri restanti, non componenti il Collegio speciale, con l'accordo dei 2 (due) Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai 2 (due) Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dal Consiglio Generale non componenti il Collegio speciale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dei valori Associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di [Confindustria Energia](#) entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Federazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 12 lett. f), 17 e 18, possono accedere alla carica di componente del Consiglio Generale solo i componenti degli organi direttivi dei soci effettivi della Federazione.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.

Per accedere alle cariche di Presidente e Vice Presidenti non possono essere candidabili coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale o associativa di grado rilevante.

Inoltre, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, in quanto lesive dell'immagine della Federazione, nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci della Federazione, fatte salve quelle di cui agli articoli 19 e 20 del presente statuto.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Comitato di Presidenza della Federazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

La cessazione del rapporto associativo comporta automaticamente la decadenza dalle cariche associative dei soggetti espressione del socio uscente.

Qualora nel corso del mandato vengano meno i requisiti previsti, i soggetti che ricoprono cariche associative decadono con automatica cessazione da queste ultime.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA FEDERAZIONE

ART. 22 – COMITATO DEI DIRETTORI E DIRETTORE

I Direttori delle Associazioni aderenti alla Federazione in qualità di soci effettivi costituiscono un Comitato dei Direttori coordinato dal Direttore della Federazione, con compiti di analisi, di approfondimento e di proposta sulle attività della Federazione.

Spetta a tale Comitato esaminare periodicamente la situazione organizzativa della Federazione per garantire la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto per la coesione organizzativa interna e lo sviluppo dell'efficiente funzionamento della Federazione.

Il Comitato può proporre al Comitato di Presidenza e al Consiglio Generale progetti speciali o eventuali iniziative di coordinamento strategico delle attività delle Associazioni aderenti alla Federazione.

Il Direttore nominato dal Consiglio Generale, sovrintende alle attività della Federazione e attua le deliberazioni prese dagli Organi Sociali, partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, assumendone le funzioni di Segretario. Il suo mandato decade in concomitanza con quello del Presidente.

Inoltre, il Direttore:

- collabora con il Presidente e con gli altri membri degli altri Organi collegiali nell'attuazione delle deliberazioni assunte e pone in atto tutte le iniziative e gli interventi utili al miglior perseguimento degli scopi associativi;
- indirizza e coordina l'attività degli uffici e assume la responsabilità del loro buon funzionamento, anche stabilendo e risolvendo i rapporti di lavoro con il personale, secondo le procure ricevute;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione ed è autorizzato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti concernenti l'attività, impegnando le risorse necessarie e assumendo i relativi impegni nei limiti previsti dalla procura del Presidente;
- esercita tutte le altre funzioni derivate dalle procure conferitegli.

ART. 23 - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO

Il patrimonio sociale della Federazione è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore di Confindustria Energia, e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il patrimonio sociale si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il patrimonio sociale rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo. Il documento è composto da:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico;
- c) Nota integrativa;
- d) Relazione di gestione.

Il Comitato di Presidenza deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per il Consiglio Generale.

La proposta di bilancio consuntivo è depositata presso la sede di [Confindustria Energia](#) e trasmessa agli Associati almeno 15 giorni prima del Consiglio Generale per poter essere esaminata da ogni Associato.

Fermo restando quanto previsto all'art. 14 lettera i) e all'art. 16 lettera k), nessuna spesa eccedente il 5% del bilancio preventivo approvato può essere effettuata salvo approvazione specifica del Consiglio Generale, da rilasciare in fase preventiva o durante l'esercizio.

Qualora in corso d'anno si preveda che le spese possano superare le previsioni di uscita oltre il limite precedentemente approvato, il Comitato di Presidenza informerà il Consiglio Generale.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la nota integrativa e la relazione sulla gestione devono essere confrontati con il bilancio preventivo dell'esercizio e con il consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a CONFINDUSTRIA come previsto dallo specifico regolamento confederale.

ART. 24 – VERBALI

I verbali del Consiglio Generale devono almeno contenere:

- la data di convocazione;
- l'elenco degli intervenuti e dei rappresentati per delega;
- i dati e gli elementi degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- le deliberazioni adottate.

Quando ne sia fatta richiesta dagli interessati, devono essere riportate per esteso nel verbale le dichiarazioni da essi dettate al segretario della riunione.

Qualora le deliberazioni non siano prese all'unanimità dovrà essere indicato il numero di coloro che hanno votato contro le deliberazioni della maggioranza e il numero degli astenuti dal voto, con le eventuali motivazioni addotte.

ART. 25 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

ART. 26 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto nel Consiglio Generale.

Per le modifiche del titolo I del presente statuto è necessaria l'unanimità degli aventi diritto al voto.

Alle Associazioni, i cui rappresentanti in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 27 – SCIoglimento

Quando venga domandato da almeno un terzo dei soci lo scioglimento della Federazione, deve essere convocato un apposito Consiglio Generale per deliberare in proposito.

Tale Consiglio, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto nel Consiglio Generale.

Il Consiglio nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 28 – NORME DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Confindustria, del Codice Civile e alle leggi in materia.